SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1346)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 5 marzo 1981, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge
(V. *Stampati nn.* **1404, 1691** *e* **1816**)

d'iniziativa dei deputati BONETTI MATTINZOLI, GUALANDI, COLONNA, CONTI (1404); DE CINQUE, CAPPELLI, PEZZATI, FIORET, FIORI Publio, MASTELLA, VECCHIARELLI, VERNOLA, SILVESTRI, CATTANEI, ARTESE (1691); SANESE, GITTI, CIANNAMEA, RUBBI Emilio, SALVI (1816)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza l'11 marzo 1981

Estensione della norma dell'articolo 119 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, alle elezioni comunali, provinciali e regionali

---

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La norme di cui all'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, si applicano anche in occasione delle elezioni comunali, provinciali e regionali.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

Art. 2.

Le somme corrisposte in base alla norma dell'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, così come modificato dal precedente articolo, sono detraibili, da parte del datore di lavoro, dall'imponibile complessivo determinato ai fini delle imposte sul reddito.

Art. 3.

La presente legge si applica anche alle elezioni regionali, provinciali e comunali dell'8 e 9 giugno 1980.